



Milano, 10 febbraio 2021

Al Presidente del Consiglio regionale
Avv. Alessandro Fermi
SEDE

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE

Oggetto: Prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche e riscossione dei relativi canoni.

I sottoscritti consiglieri regionali

Premesso

- l'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, che consente la prosecuzione temporanea, da parte dell'ex concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure competitive di riassegnazione delle concessioni;
- la l.r. 8 aprile 2020 n. 5 "Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12" ed in particolare l'articolo 23, che, in relazione ai contenuti dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, che prevede che la Giunta Regionale possa consentire all'ex concessionario di proseguire l'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti relativi alla concessione scaduta nell'attesa della riassegnazione della concessione;
- ai sensi del sopra citato comma 5 dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata alle seguenti condizioni:
 - o al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei due sovracanoni e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di qualsiasi esenzione temporanea parziale o totale dai canoni disposta nell'originale provvedimento di concessione;

- al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, rispetto ai canoni e sovracani ed alla cessione gratuita di energia già in essere, da stabilirsi da parte della Giunta Regionale;
 - alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;
 - alla comunicazione alla Giunta Regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;
- l.r. 30 dicembre 2019 n. 23 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico – finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2020" ed in particolare l'articolo 31, con il quale è stata data attuazione, per la Regione Lombardia, alla disposizione contenuta nei commi 1-quinquies e 1-septies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, come modificato dall'articolo 11-quater del D.L. 135/2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, prevedendo l'obbligo di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica in ragione di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche e che tale obbligo si applica, a decorrere dall'anno 2020, anche alle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute ed autorizzate alla prosecuzione temporanea dell'esercizio ai sensi dell'articolo 53 bis della l.r. 26/2003;

Considerata la DGR di Regione Lombardia n. 4182 del 30/12/2020 "Determinazioni concernenti la prosecuzione dell'esercizio delle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni scadute" nella quale si stabilisce:

- la prosecuzione dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021 dell'esercizio delle derivazioni nonché della conduzione delle opere e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche la cui concessione è scaduta.
- la prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata:
 - a) al pagamento del canone demaniale per l'uso dell'acqua pubblica, dei sovracani e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di qualsiasi esenzione temporanea parziale o totale dai canoni disposta nell'originale provvedimento di concessione;
 - b) al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio, del canone aggiuntivo di cui all'articolo 53-bis della l.r. 26/2003, nei termini stabiliti dalla Giunta Regionale con la d.g.r. 5130/2016;
 - c) alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e

delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi competenti;

d) alla comunicazione alla Giunta Regionale, entro le date e nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l'applicazione dell'articolo 26 del r.d. 1775/1933;

e) all'obbligo di fornitura gratuita in favore della Regione Lombardia in ragione dei chilowattora indicati nella DGR. 3347/2020.

Considerato altresì che nella stessa delibera (4182 del 30/12/2020), si sottolinea quanto segue: "...alla luce delle condizioni di cui ai precedenti punti, di subordinare la prosecuzione della conduzione delle grandi derivazioni oltre la scadenza della concessione alla verifica dell'adempimento e al rispetto da parte degli ex concessionari delle condizioni e delle disposizioni stabilite da questa amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali".

Interrogano l'Assessore regionale competente per sapere

- A che punto è la verifica di Regione Lombardia delle condizioni da parte dei gestori delle grandi derivazioni idroelettriche scadute relativamente al rispetto e all'adempimento delle condizioni stabilite e se vi sono delle criticità riscontrate rispetto alle prescrizioni previste dalla stessa regione.
- Rispetto all'obbligo di fornitura gratuita in favore della Regione Lombardia in ragione dei chilowattora indicati nella D.g.r. 3347/2020, quali sono gli accordi che Regione ha stipulato e come intende utilizzare questa risorsa.
- Quali sono i tempi di riscossione dei canoni (canone demaniale e canone aggiuntivo) e la loro contestuale distribuzione sui territori.

f.to Fabio Pizzul

f.to Gian Antonio Girelli

f.to Jacopo Scandella